



SIVE

SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L

WHISTLEBLOWING

PROCEDURA: SEGNALAZIONI DI ILLECITO

Sommario

1. PREMESSA E SCOPO	2
2. DEFINIZIONI	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.1. Soggetti legittimati alla segnalazione	3
3.2. Oggetto della segnalazione	3
3.3. Contenuto della segnalazione	4
4. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	5
4.1. CANALE INTERNO	5
4.2. CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA	6
5. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	7
6. TUTELA, GRADUAZIONE DELLA RISERVATEZZA E FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE ..	8
7. FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA	10
8. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	11
9. DISPOSIZIONI FINALI	11
10. SANZIONI	11

Redatto da RCPT

Adottato con delibera del Consiglio d'Amministrazione di SIVE s.r.l. in data 26 luglio 2023

1. PREMESSA E SCOPO

Premesso che:

- l'art 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 (c.d. "Legge anticorruzione"), prevede la tutela del lavoratore o collaboratore o consulente che segnala un illecito o una violazione ai soggetti preposti, proteggendolo contro le eventuali ritorsioni o discriminazioni;
- la Legge n. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha:
 - ✓ modificato l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
 - ✓ modificato l'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 231/2001 relativo alla "Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato";
 - ✓ integrato la disciplina del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Considerato che:

- ai sensi del sopra citato art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per "dipendente pubblico" si intende anche "il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";
- la corrispondente disciplina del sopra citato art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 si applica anche ai lavoratori (e ai collaboratori o consulenti) di S.I.V.E. Servizi Intercomunali Veronapianura srl (nel prosieguo SIVE) in quanto società a controllo pubblico come definita all'art. 2 lett. m) del D. Lgs. 175/2016.

Dati il "premessso" e il "considerato"; il presente documento è finalizzato a:

- **determinare la/le procedura/e** da seguire per la segnalazione di illeciti e irregolarità e eliminare tutti i timori di eventuali conseguenti ritorsioni o discriminazioni.
- **fornire al segnalante (whistleblower)** indicazioni operative chiare sulla procedura da seguire per l'inoltro delle segnalazioni e nel contempo specificare le tutele riservate al segnalante stesso, così da dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela del whistleblower (segnalatore interno ed esterno) che segnala illeciti al fine ai sensi del D. Lgs. 165/2001, al D. Lgs. 231/2001 e al Regolamento Europeo 2016/679.

2. DEFINIZIONI

Whistleblowing: qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità della Società, di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231, della normativa anticorruzione nonché delle procedure interne adottate dalla Società, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione del contesto lavorativo in cui operano.

Segnalante (whistleblower): il soggetto di cui al punto 4.1 del presente Regolamento che si trova ad essere testimone o viene a conoscenza di un illecito o di una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo. Sono compresi

anche i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore di S.I.V.E. srl.

Segnalazione (whistleblowing): qualsiasi comunicazione al RPCT, all'Organismo di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'ANAC, avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità commessi da dipendenti o rappresentanti della Società, che possano recare un danno anche solo di immagine alla Società stessa nonché a terzi.

Segnalato: il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1. Soggetti legittimati alla segnalazione

Possono inoltrare una segnalazione di condotte illecite e di irregolarità, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso la società, le seguenti categorie di soggetti:

- La governance societaria, i membri degli organi sociali, i soci e le persone con funzioni di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico;
- I dipendenti, di ruolo e/o fuori ruolo e/o in distacco e/o trasferimento e/o comando, della Società. Gli stessi sono tutelati anche durante il processo di selezione e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro;
- I lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della società;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

3.2. Oggetto della segnalazione

Sono considerate rilevanti le segnalazioni a salvaguardia dell'integrità della Società che riguardano:

- comportamenti, atti, provvedimenti e omissioni che ledono l'interesse pubblico;
- illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
- condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- illeciti nei settori appalti pubblici, servizi ecc.

Indispensabile è che tali segnalazioni:

- siano riferibili al personale e/o all'ambito di intervento della società;
- rientrino all'interno (anche) delle fattispecie di reato previste e/o disciplinate dalla Legge 190/2012.

Nel dettaglio la segnalazione può riguardare violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee quali:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 (reati a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione

Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche) o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; protezione dei consumatori; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- d) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- e) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- 1) Le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- 2) Le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- 3) I fondati sospetti, fermo restando che il segnalatore non può svolgere indagini.

La segnalazione **non potrà riguardare:**

- lamentele o rimostranze di carattere personale del Segnalante;
- richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale;
- ai rapporti con il superiore gerarchico (fatti salvi i casi espressamente previsti), i colleghi o i referenti aziendali.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste.

3.3. Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- indicazione della posizione che ricopre nella Società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal Segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- (qualora conosciute) circostanze, tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- (qualora conosciute) generalità o altri elementi (ad es. la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria (salvo eventuali richieste di integrazioni o la trasmissione agli enti competenti):

- le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento della Società;
- le segnalazioni aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di carattere personale;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Per **segnalazioni anonime** si intendono quelle prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Anche se recapitate tramite le modalità precisate negli articoli seguenti, eventuali segnalazioni anonime:

- verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato;
- non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il segnalante (whistleblower) che segnala illeciti.

4. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere resa in forma scritta o, su richiesta specifica del segnalante, mediante incontri diretti e posti in essere entro un termine concordato ragionevole.

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale ex art. 22 della L. 241/1990 e artt. 5 e seg. D. lgs. 33/2013.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- a) Canale Interno;
- b) Canale esterno (gestito da ANAC);
- c) Divulgazioni pubbliche;
- d) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna. Pertanto **la scelta del canale di segnalazione non può più essere rimessa alla discrezione del whistleblower.**

4.1. CANALE INTERNO

SIVE mette a disposizione un Modello, il cui utilizzo ha lo scopo di agevolare la redazione di una segnalazione rispondente ai requisiti della presente procedura. Il Modello è reperibile nella relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web www.sivevr.it, alla pagina dedicata alle "Disposizioni generali", e ricalcherà quello in calce al presente Regolamento.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica dedicata accessibile soltanto dal RPCT (rpct@sivevr.it). L'identità del Segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che è tenuto a garantirne la riservatezza. Qualora il dipendente faccia uso della propria casella di posta elettronica istituzionale ai fini dell'invio della segnalazione, la medesima non dovrà essere accompagnata da alcun documento di riconoscimento;
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA – SEGNALAZIONE Whistleblowing SIVE" e deve essere inviata via posta interna ovvero al seguente indirizzo: Servizi Intercomunali VEronapianura - SIVE Srl "c.a. Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza", Via Modigliani n. 13 – 37045 Legnago (VR);
- in alternativa all'invio di una segnalazione scritta, il Segnalante ha altresì facoltà di effettuarla in forma orale chiamando o scrivendo un messaggio al numero di telefono 3492183936 di esclusivo utilizzo da parte del RPCT, oppure su richiesta del segnalante mediante incontro diretto con il RPCT fissato entro il termine di 7 giorni. In tal caso della dichiarazione deve essere redatto un processo verbale, da sottoscrivere da parte del Segnalante;
- le segnalazioni inviate al RPCT sono protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti siano limitati esclusivamente a tale soggetto;
- l'RPCT ricevuta la segnalazione, identifica il Segnalante in base alle generalità, alla qualifica ed il ruolo, e separa immediatamente tali dati identificativi dal contenuto della segnalazione, attribuendo a quest'ultima un apposito codice sostitutivo dei dati identificativi. In tal modo sarà possibile verificare la fondatezza della segnalazione in modalità anonima e, solo nei casi in cui sia strettamente necessario, rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del Segnalante;
- le segnalazioni manifestamente infondate e quelle rientranti nei sopraelencati casi di esclusione, unitamente alla documentazione di riferimento, sono archiviate a cura della Società e conservate per un periodo di 3 anni.
- la segnalazione sarà presa in carico entro 7 giorni dalla ricezione (data di protocollo) e il RPCT avrà 90 giorni per chiudere l'attività d'indagine, con obbligo di riscontro al segnalante.

4.2. CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA

La segnalazione esterna, tramite ANAC (Corte dei Conti, Procura) è ammessa e subordinata al fatto che:

- l'impresa non abbia previsto l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna;
- il canale interno, anche se obbligatorio, non è attivo o conforme;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;
- la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la segnalazione riguardi proprio il RPCT.

Analoga soluzione viene prevista con riguardo alle divulgazioni pubbliche (stampa, canali social ecc.). Esse vengono subordinate, per poter beneficiare della protezione prevista dal decreto, alla condizione che il segnalante:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- che la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- che la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

5. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Come evidenziato, nei limiti necessari per lo svolgimento dell'attività di verifica della segnalazione, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attività istruttoria da parte dei soggetti destinatari della segnalazione sono tutelati dal segreto, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

All'occorrenza l'RPCT può, ai fini dell'istruttoria, attingere nelle forme di legge informazioni anche presso organi o amministrazioni esterne alla Società (tra cui, a titolo esemplificativo, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate).

Il segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione, inviando una richiesta via email alla casella di posta elettronica.

Entro un termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, l'RPCT concludono il procedimento, provvedendo alternativamente:

- all'archiviazione della segnalazione, qualora la medesima si rivelasse infondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria;
- all'inoltro della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'Anac, per i profili di rispettiva competenza;
- a dare comunicazione del fatto segnalato, evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza, all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso.

IL RPCT provvede, inoltre, a:

- dare notizia dell'esito del procedimento al segnalante che abbia indicato almeno un recapito fatte salve le informazioni ricoperte da segreto istruttorio o da altri vincoli normative;

- (qualora la segnalazione abbia a oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale) alla immediata trasmissione al rappresentante legale della società al fine dell'inoltro alla competente autorità giudiziaria o contabile evidenziando che si dovrà assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni normative.

In tali casi, il segnalante deve essere preventivamente avvisato, con le medesime modalità di comunicazione della segnalazione, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

6. TUTELA, GRADUAZIONE DELLA RISERVATEZZA E FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Principio cardine della norma è che l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere e trattare queste informazioni, **tranne che sia lo stesso segnalante a dare espressamente il suo consenso.**

Tuttavia, nell'ambito del procedimento penale che eventualmente dovesse conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento attivato dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e, la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e sottratta, altresì, all'accesso civico generalizzato previsto dal D.Lgs. 33/2013. In ossequio all'art. 54 bis, comma 9) le tutele di riservatezza non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di colpevolezza o colpa grave.

Si riportano a seguire le **forme di tutela del segnalante**:

1) Tutela al momento della segnalazione:

- è valorizzata la buona fede della persona segnalante, anche se egli beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere;
- l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e trattate queste informazioni, a meno che il whistleblower non dia espressamente il suo consenso.

2) Tutela documentale:

- La documentazione riguardante ogni segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- Di ogni segnalazione resa oralmente (in colloqui oppure mediante linee telefoniche) va fatta una trascrizione con il consenso della persona segnalante che deve anche poter leggere e approvare quanto trascritto.

3) Le forme di tutela del segnalante sono quelle previste a livello normativo:

- **Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.**

L'identità del segnalante non può essere rivelata, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 recepita con Legge Regionale 13/1993. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti;

- **Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.**

Ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, il segnalante che abbia segnalato o denunciato condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT o all'ODV. Questi ultimi, valutano la sussistenza degli elementi, decidono tempestivamente in ordine all'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per segnalare il procedimento disciplinare da adottare nei confronti dell'autore della discriminazione.

L'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle

condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le misure di protezione si applicano anche ai facilitatori (ad es. collega, sindacato, in sintesi "colui che aiuta il segnalatore"), ai parenti entro il 4° grado, ai colleghi del medesimo ambito lavorativo (stessa stanza) cioè coloro i quali prestano assistenza al segnalante durante il processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, ai soggetti terzi e connessi con il segnalante quali ad esempio colleghi e/o familiari e, infine, ai soggetti giuridici connessi al segnalante.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere, in ogni caso, comunicata all'ANAC direttamente dallo stesso.

7. FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA

Ciascun soggetto al quale è stata inviata la contestazione dell'addebito, mediante comunicazione dell'avvio del procedimento ha facoltà di:

- a) accedere ai documenti del procedimento nel rispetto delle modalità e nei termini previsti di riservatezza del segnalante;
- b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti e deduzioni, che sono valutati ove pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) formulare istanza di audizione innanzi al RCPT entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito.

Il termine di cui alla lettera b) può essere prorogato per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni a seguito di motivata richiesta del/dei soggetto/i cui la comunicazione è stata inviata.

Il RCPT:

- può chiedere ulteriori informazioni, chiarimenti atti e documenti a ciascuno dei soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, nonché a coloro che eventualmente possono fornire informazioni utili per l'istruttoria;
- ove necessario, può convocare in audizione, anche su richiesta, il soggetto responsabile, il segnalante nonché coloro che possono fornire informazioni utili per l'istruttoria. La richiesta di essere auditi deve essere motivata;
- comunica agli interessati la data e il luogo dell'audizione. Tale data può essere differita su richiesta motivata del soggetto destinatario della convocazione, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Nel corso delle audizioni il soggetto sentito può farsi assistere da un legale di fiducia. Dell'audizione deve essere redatto verbale, sottoscritto da tutti i soggetti presenti all'atto. Il verbale può essere redatto in duplice copia per il rilascio, ove richiesto, all'interessato.

Il RCPT, esaminata la documentazione acquisita agli atti, ivi compresi i verbali delle audizioni eventualmente espletate, può:

- a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire oppure richiedere un approfondimento tecnico e/o giuridico, qualora emergano

elementi che configurino una diversa qualificazione dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione;

- b) proporre l'archiviazione del procedimento, adeguatamente motivata, qualora non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l'irrogazione di sanzione;
- c) proporre, ritenendo fondate, in via di fatto e di diritto, la contestazione dell'addebito proporre l'avvio del procedimento per la irrogazione di sanzione.

8. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura non pregiudica la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

In nessun caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione o che danno luogo a responsabilità extracontrattuale.

Nel caso di sentenza di primo grado sfavorevole al Segnalante, cesseranno le condizioni di tutela dello stesso, ferma restando l'adozione di altre misure.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale ovvero civile del segnalante, allo stesso è irrogata una sanzione disciplinare.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate di norma all'Autorità attraverso la piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

Al seguente indirizzo è possibile reperire tutte le informazioni e le normative riferite alle segnalazioni di illeciti: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

10. SANZIONI

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei seguenti casi:

- quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione o che non sono state adottate procedure adeguate per effettuare e gestire le segnalazioni.

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE
DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITA'**

Nome e Cognome del Segnalante ¹	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Residenza	
Tel/cell	
E-mail	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Autore/i del fatto ²	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo ³	

¹ Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

² Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

³ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

Luogo e data

Firma

La segnalazione, allegando copia di un documento di identità, può essere presentata:

- a) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica:
- b) direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di S.I.V.E. | Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. all'indirizzo: Via Modigliani n. 13 – 37045 - Legnago (VR), con indicazione sulla busta RISERVATA PERSONALE.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE

I dati che ci fornirà compilando questo modulo saranno trattati, con le garanzie previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, con o senza l'ausilio di sistemi elettronici o automatizzati al solo fine di consentirci di gestire la Sua segnalazione. Il conferimento dei dati richiesti nel modulo è obbligatorio per l'avvio e il completamento del procedimento di verifica della stessa. La scelta di non indicare tali informazioni impedisce dette attività. I Suoi dati saranno conservati in un archivio informatico e/o cartaceo, con tutte le garanzie di tutela previste per legge, per tutto il tempo necessario al completamento dell'iter amministrativo di cui sopra e saranno trattati da personale allo scopo autorizzato o da soggetti nominati responsabili del trattamento garantendo la piena tutela della Sua riservatezza e l'impiego di adeguate misure di sicurezza. I dati non saranno fatti oggetto di diffusione o comunicazione salvo il caso di contenzioso, violazioni di legge e/o richiesta da parte di Pubbliche Autorità. Per quanto attiene alle condizioni di accesso da parte di terzi, si rinvia a quanto indicato nel presente modulo. Titolare del trattamento è la S.I.V.E. | Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. SRL. con sede legale in Via Modigliani, n. 13 – Legnago (VR), contattabile all'indirizzo e-mail rpct@sivevr.it. Agli stessi recapiti sarà possibile rivolgersi per ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili ed esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento e, in particolare, quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato da questa Società avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)